



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 62 del 06/02/2019 – 21/03/2019 Udienza pubblica del 05/02/2019
Massima:	<p>Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento – Incentivo all’esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>Testo È costituzionalmente illegittimo l’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. La norma impugnata, che al comma 1, al fine di favorire il ricambio generazionale dell’organico della stessa Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevede, sia pur in maniera programmatica, un incentivo all’esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regola materia attratta dall’ordinamento civile. Pertanto gli specifici obiettivi che la disposizione regionale persegue, se pur meritevoli di apprezzamento, vanno definiti nella sede individuata dalle norme statali di cui al D.Lgs 165 del 2001, ossia con la disciplina collettiva propria del pubblico impiego privatizzato. Da ciò l’incostituzionalità dell’intero art. 17, che ai commi successivi reca disposizioni correlate alla previsione di cui al comma 1.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018).</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

